



## TORNANDO SUL PROBLEMA DEGLI ARCHIVI DELL'ARTE CONTEMPORANEA di Fabrizio Lemme

Nel numero di settembre del 2002 di questa rivista, ho scritto, un intervento a proposito degli "archivi dell'arte contemporanea", che ha suscitato discussioni ed anche malumori.

Gli "archivi" sono raccolte di tutto il materiale relativo ad un artista da poco scomparso, organizzate da un suo erede od omonimo - almeno apparentemente: in realtà, il vero organizzatore è un abile mercante, che aspira ad una posizione di potere, anche economico - ed ordinate da storici dell'arte, più o meno legati a quel mercante. Il loro scopo primario consiste nella creazione di un catalogo ufficiale, ove siano comprese tutte le opere prodotte da quel determinato artista.

In ordine a questo fenomeno, sostenevo - e ne sono tuttora convinto - che gli organizzatori degli "archivi" sono portatori solo di "opinioni", la cui autorevolezza - nel riconoscere o negare un'attribuzione - risiede soltanto nella dignità scientifica di cui godono nell'ambito della comunità storico-artistica.

Quindi, quando gli "archivi" pretendono di avere la parola definitiva sul *corpus* ufficiale delle opere dell'artista archiviato, usurpano una vera e propria funzione che la legge vigente non riconosce nemmeno all'artista vivente e, quindi, che tantomeno può spettare a chi, eventualmente per diritto ereditario, si sia a lui sostituito nella titolarità

del c.d. "diritto morale d'autore".

Ulteriore conseguenza di questo assunto: il proprietario di un'opera d'arte della quale l'"archivio" disconosca la paternità non è legittimato a far riconoscere la validità dell'attribuzione da parte di un Tribunale della Repubblica. Infatti, il diritto di opinione è per sua natura "incoercibile" e non è data azione nei confronti di chi, avvalendosi di questo diritto costituzionale, esprima il proprio dissenso.

Vi immaginate che qualcuno possa evocare in giudizio chi scrive, per sentir dichiarare, da un giudice della Repubblica, che Berlusconi, al contrario di quello che è il suo fermo convincimento (totalmente negativo!), sia sicuramente il miglior *premier* che l'Italia abbia avuto dalla sua unificazione ad oggi?

A parte l'assenza di parametri di riferimento, da utilizzare per affermare questo giudizio storico, positivo o negativo che sia, manca l'interesse ad agire, dal momento che le opinioni da me espresse, più o meno manifestamente, sono assolutamente libere ed incoercibili.

Peraltro, diceva Nino Tamassia, un grande giurista più volte da me citato, anche in articoli divulgativi, che "*il diritto nasce vecchio*": infatti, il legislatore si limita a recepire dei dati elaborati a monte dal costume ed il suo intervento costituisce, sovente, l'espressione di una vera e propria necessità.



Ora, un dato appartiene alle cognizioni comuni e quindi costituisce espressione di un'opinione diffusa, che non si può ignorare.

Quando un "archivio", costituito da molto tempo ed assistito da una, sia pur discussa, "fama", nega la paternità di un'opera d'arte, il proprietario ne può essere irreparabilmente compromesso: l'opera risulterà praticamente invendibile, con la conseguenza che il suo valore economico risulterà praticamente azzerato.

Si ha un bel dire che l'"archivio" manifesta solo un'opinione; che essa può essere motivatamente contestata; che non è concepibile un'azione avanti ai giudici per far accertare il fondamento del dissenso. Sono tutte belle espressioni che non intaccano la realtà del fenomeno: l'"archivio", molte volte, finisce con l'acquistare un vero diritto di vita o di morte in ordine ad un'opera d'arte.

Ed allora, io pongo una domanda a me stesso ed a tutti gli addetti ai lavori: il legislatore può disinteressarsi di questo fenomeno di vera e propria "interdizione", che può incidere sulla realtà economica in termini di centinaia di migliaia di euro, quando non addirittura di milioni?

In altri termini, il legislatore può considerare l'incoercibilità del diritto di opinione come un fenomeno naturale ed insuperabile, di fronte al quale non resta che una semplice presa d'atto?

Rammento come in una delle tante polemiche sull'aborto, il filosofo Luigi Firpo scrisse che di fronte

alla vastità di un fenomeno come quello dell'interruzione della gravidanza, il legislatore non poteva restare indifferente. Firpo scrisse addirittura (ed era evidentemente una provocazione) che se anche l'omicidio fosse uscito dalla sua percentuale che lo rilega a fenomeno anormale e patologico, diffondendosi a livello di prassi sociale, il legislatore non poteva restare legato alla *punizione esemplare* che accompagna il fenomeno. Ed allora, che cosa è lecito auspicare? Anzitutto, il fenomeno degli "archivi" dovrebbe essere disciplinato, demandando ad un organo esponenziale (ad esempio, il Comitato di Settore dei Beni Culturali) la designazione di almeno tre esperti di chiara e riconosciuta fama, che dovrebbero comporre la Commissione Scientifica. La scelta dovrebbe cadere su persone libere da legami mercantili e quindi in grado di esprimere le loro opinioni a un livello di non sospettabilità.

Inoltre, il giudizio del Comitato Scientifico dovrebbe avere un riscontro da parte dell'intera comunità storico-artistica, attraverso l'obbligo di pubblicare (ad esempio, con cadenza triennale) un catalogo illustrato delle opere che l'archivio ha riconosciuto o negato.

Se una tale normativa venisse emanata (rinvio il tutto alla prossima legislatura: non ho alcuna fiducia nella capacità dell'attuale Ministro di afferrare l'importanza del fenomeno qui trattato), si avrebbero degli "archivi ufficiali" che relegherebbero nell'area dell'indifferente giuridico gli "archivi



ufficiosi". Questi, peraltro, dovrebbero continuare ad esistere, anche perché non si può delegare a qualcuno soltanto il diritto di esprimere le proprie idee, per autorevoli che siano ed il libero dibattito è condizione di democrazia.

Ma proprio questo libero dibattito non dovrebbe e non potrebbe consentire lo spazio ad una sentenza del giudice, *"per la contraddizione che nol consente"*: il diritto di agire in giudizio per sentir affermare *l'irragionevolezza di un'opinione* è, infatti, intrinsecamente contraddittorio e, come tale, giuridicamente inammissibile.